



Ministero della Giustizia

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA N. 4-03738 DEL DEP. ENRICO COSTA (res. n. 376 del 05 novembre 2024)

R I S P O S T A

Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in oggetto, con il quale il deputato interrogante solleva specifici quesiti in ordine ad eventuali iniziative di carattere conoscitivo relative *“alla corretta applicazione dell'articolo 291, comma 1-ter del codice di procedura penale, riservandosi, ove ne ricorrano i presupposti, di avviare le conseguenti iniziative disciplinari”*, si rappresenta quanto segue.

Questo Governo ha messo in campo diversi interventi normativi di stampo garantista, finalizzati a rendere effettivi i principi costituzionali della riservatezza delle comunicazioni e del giusto processo, con misure dirette a tutelare non soltanto l'imputato e la vittima ma anche i terzi che si trovino eventualmente coinvolti nelle operazioni investigative, sia all'interno del processo che fuori dallo stesso.

In questa direzione si è modificato a più riprese il regime delle intercettazioni: prima con la legge n. 137 del 2023 e poi con la legge n. 114 del 2024, cd. legge Nordio, sono stati introdotti, all'articolo 268 c.p.p., rigorosi limiti all'attività di trascrizione e perciò di documentazione dell'attività captativa: nel verbale è consentita soltanto la trascrizione del contenuto delle intercettazioni rilevanti per le indagini, anche a favore dell'indagato, ed è vietata la trascrizione del contenuto non rilevante neppure sommariamente.

Inoltre, sono stati consolidati e potenziati il controllo e la vigilanza preventiva, da parte del pubblico ministero e dei giudici dell'udienza stralcio, sia implementando i profili di riservatezza del terzo estraneo rispetto alla circolazione delle intercettazioni sia ampliando i divieti di pubblicazione del materiale intercettato (articolo 114 c.p.p.), consentendone la pubblicazione solo se il contenuto è riprodotto dal giudice nella motivazione di un provvedimento o è utilizzato nel corso del dibattimento.

Con il novellato articolo 291, comma 1-ter, del codice di procedura penale si è inteso, poi, assicurare, anche nelle richieste di misura cautelare, che la riproduzione delle conversazioni e comunicazioni intercettate sia epurata dai dati personali dei soggetti diversi dalle parti, salva l'indispensabilità per la compiuta esposizione delle ragioni della richiesta stessa.

In questa direzione si muove anche la legge di delegazione europea 2022-2023 (legge n. 15 del 2024), che all'articolo 4 reca delega al Governo di modificare ulteriormente l'articolo 114 c.p.p., prevedendo il divieto di pubblicazione integrale o per estratto del testo dell'ordinanza di custodia cautelare finché non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare, allo scopo precipuo di evitare che la collettività possa essere indotta, dalla lettura dell'ordinanza applicativa della misura cautelare custodiale, a ritenere come effettivamente responsabile l'indagato destinatario della misura, malgrado il procedimento si trovi ancora in una fase affatto preliminare.

Ed è di questi giorni l'approvazione in Consiglio dei Ministri del decreto legislativo che dà attuazione alla predetta delega recependo parzialmente le indicazioni dei pareri resi dalle Camere nel senso di vietare la pubblicazione di tutte le ordinanze che applicano misure cautelari personali fino alla conclusione delle indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare.

Ciò detto, è noto che il Ministero della giustizia, per il tramite del suo Ispettorato Generale, svolge attività ispettiva ordinaria presso tutti gli uffici giudiziari nazionali in maniera periodica, *“allo scopo di accertare se i servizi procedono secondo le leggi, i regolamenti e le istruzioni vigenti”* (art. 7 legge n. 1311 del 1962).

Ora, sebbene la disciplina non preveda che sia dedicato uno specifico spazio, in sede di ispezioni ordinarie, alle verifiche mirate e routinarie sul rispetto della norma dettata dall'art. 291, comma 1-ter, c.p.p., è implicito nel tenore delle disposizioni che in quella sede si accerti ordinariamente la regolarità e la conformità alle norme vigenti, ivi compresa quella in discussione, di tutti i “servizi” svolti dagli uffici giudiziari.

Ove, dunque, nel corso della verifica in ordine alla regolarità dell'andamento dei servizi giudiziari gli ispettori incaricati abbiano, in qualunque modo, occasione di constatare una situazione astrattamente riconducibile a qualsiasi illecito disciplinare posto in essere da magistrati - ivi compresa la violazione dell'art. 291, comma 1-ter c.p.p. - essi devono segnalarla al Capo dell'Ispettorato, con la formulazione delle proposte circa i provvedimenti da adottare (cfr. art. 10 legge n. 1311 del 1962).

In ogni caso il Ministro, nell'esercizio dei suoi poteri di “alta vigilanza” ex art. 13 del Regio Decreto Legislativo 31 maggio 1946, n. 511, può delegare all'Ispettorato Generale monitoraggi su specifiche attività, ispezioni mirate o parziali (eventualmente anche contestualmente allo svolgimento delle ispezioni ordinarie), ovvero inchieste, secondo quanto previsto dagli artt. 7, comma 3 e 12 citata legge n. 1311 del 1962, per lo svolgimento di specifici accertamenti.

Ciò detto, allo stato non consta l'esistenza di procedimenti aperti per violazione dell'art. 291, comma 1-ter, c.p.p.

Nondimeno, laddove pervenisse notizia di criticità significative rispetto all'osservanza della nuova disposizione da parte degli uffici giudiziari, il Ministro della giustizia non mancherà di esercitare tempestivamente le proprie prerogative nei termini appena sintetizzati, assumendo le iniziative più appropriate per acquisire un quadro completo della situazione relativa allo stato di attuazione di tale innovativa disposizione di legge.

Il Ministro
Carlo Nordio

[Testo dell'interrogazione](#)